



Com. int. n° 273

Ferno, 28 marzo 2022

Al Personale
Alle Famiglie

Oggetto: Nuove regole gestione Covid-19 per le scuole in vigore dal 1 aprile (DL. n. 24/2022)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il [Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza](#), con indicazioni in merito all'allentamento delle misure per la gestione dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19, permangono però alcune regole in vigore fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto 2022), da osservare:

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La **mascherina va indossata** anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici **(di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022)**. La **mascherina non va indossata** durante le attività sportive.
- **È raccomandato il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- **Resta fermo**, in ogni caso, **il divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **se si è positivi** al Covid **o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile **svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile i visitatori esterni potranno accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il **cosiddetto green pass 'base' (vaccinazione, guarigione o test)**.

Gestione dei casi di positività

Positività al COvid

A decorrere dal 1° aprile e fino al termine dell'anno scolastico, a coloro che risultano positivi al SARS—CoV-2 è imposto il regime dell'isolamento con divieto di uscita dalla propria abitazione o dimora fino alla data di accertamento della guarigione.

Contatti stretti

Chi ha avuto contatto stretto con soggetti positivi è sottoposto al regime dell'autosorveglianza. L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Da tale disposizione restano esclusi:

- I bambini di età inferiore a 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo.

Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Cessazione isolamento

L'isolamento termina con l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati.

In questo caso (centri privati abilitati) la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test.

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

- In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, **è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- In **caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La Didattica Digitale Integrata

- Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, **possono seguire l'attività scolastica** nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie** accompagnata da specificata certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. **La**

riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un **test antigenico** rapido o molecolare con esito **negativo**.

Obbligo vaccinale del personale

- **Fino al 15 giugno** resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **personale docente ed educativo** sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *"l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale"*. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Germana Pisacane
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D. Lgs 39/93